

# dossier

XIX Legislatura

ottobre 2025

Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione

Atto del Governo n. 303

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 280

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

Verifica delle quantificazioni n. 375

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....</b>	<b>- 5 -</b>
<b>ARTICOLO 1 .....</b>	<b>- 5 -</b>
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	- 5 -
<b>ARTICOLO 2 .....</b>	<b>- 6 -</b>
EMISSIONE DEGLI ORDINI EUROPEI DI PRODUZIONE .....	- 6 -
<b>ARTICOLO 3 .....</b>	<b>- 8 -</b>
EMISSIONE DEGLI ORDINI EUROPEI DI CONSERVAZIONE .....	- 8 -
<b>ARTICOLO 4 .....</b>	<b>- 12 -</b>
PROCEDURA ACCELERATA .....	- 12 -
<b>ARTICOLO 5 .....</b>	<b>- 14 -</b>
AUTORITÀ CENTRALE PER LA TRASMISSIONE IN VIA AMMINISTRATIVA .....	- 14 -
<b>ARTICOLO 6 .....</b>	<b>- 15 -</b>
AUTORITÀ E PROCEDURE DI ESECUZIONE .....	- 15 -
<b>ARTICOLO 7 .....</b>	<b>- 17 -</b>
PROCEDURA DI RIESAME IN CASO DI OBBLIGHI CONTRASTANTI .....	- 17 -
<b>ARTICOLO 8 .....</b>	<b>- 18 -</b>
STATISTICHE E COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE.....	- 18 -
<b>ARTICOLO 9 .....</b>	<b>- 19 -</b>
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO .....	- 19 -
<b>ARTICOLO 10 .....</b>	<b>- 22 -</b>
DISPOSIZIONI FINANZIARIE .....	- 22 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>Atto n.</b>	<b>303</b>
<b>Natura dell'atto:</b>	<b>Schema di decreto del Presidente della Repubblica</b>
<b>Titolo breve:</b>	<b>Individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione</b>
<b>Riferimento normativo:</b>	articoli 1 e 19 della legge 13 giugno 2025, n. 91
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente

---

## PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca l'individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione.

Il regolamento (UE) 2023/1543, che si applicherà a decorrere dal 18 agosto 2026, mira a facilitare e accelerare l'accesso alle prove elettroniche utilizzate per indagare e perseguire i reati, indipendentemente dall'ubicazione dei dati. Un'autorità giudiziaria in uno Stato membro dell'Unione europea potrà richiedere allo stabilimento designato di un prestatore di servizi o ai suoi rappresentanti legali nominati in un altro Stato membro di produrre prove elettroniche (quali i dati degli abbonati, gli indirizzi del protocollo *Internet* necessari a identificare un utente, *e-mail*, testi e messaggi *in-app*) e di conservare i dati specifici in attesa di una futura richiesta. In particolare, l'ordine europeo di produzione permette a un'autorità giudiziaria di uno Stato membro di ottenere prove elettroniche direttamente da un prestatore di servizi o da un suo rappresentante legale in un altro Stato membro, mentre l'ordine europeo di conservazione le permette di chiedere che lo stabilimento designato di un prestatore di servizi o il suo rappresentante legale in un altro Stato membro conservi i dati specifici prima di una successiva richiesta di produrre i dati. Gli ordini europei di produzione o conservazione sono trasmessi attraverso un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR). La comunicazione scritta tra le

autorità e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali dei prestatori di servizi ai sensi del regolamento deve essere effettuata attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile.

L'articolo 31 del regolamento fissa nella data del 18 agosto 2025 il termine entro il quale gli Stati membri devono notificare alla Commissione: l'autorità o le autorità che, conformemente al proprio diritto nazionale, sono competenti per l'emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche; l'autorità o le autorità che sono competenti per la ricezione delle notifiche e per l'esecuzione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione per conto di un altro Stato membro; l'autorità o le autorità che sono competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari; le lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione.

Lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi della legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024) che, all'articolo 19, ha introdotto i principi e criteri direttivi necessari all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento.

Per quanto attiene agli specifici contenuti di cui al presente schema, i principi e criteri direttivi a cui esso dà attuazione sono, secondo la relazione illustrativa, quelli di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d), e), l), p), q) e r)* del citato articolo 19, dall'attuazione dei quali, ai sensi del comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – disposizione, questa, che si ritrova all'articolo 10 dello schema di decreto in esame, facendo salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6, in relazione alle quali reca una specifica autorizzazione di spesa. Il termine di esercizio della delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea, tranne che per l'individuazione delle autorità competenti indicate alle citate lettere *a), e) e l)*, a cui è previsto che si provveda entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ossia dal 10 luglio 2025).

La relazione illustrativa allegata al provvedimento precisa che il regolamento (UE) 2023/1543, unitamente alla direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, costituisce parte del cosiddetto *e-evidence package* dell'Unione europea. Lo schema di decreto in esame rappresenta la prima fase di implementazione del regolamento, che avverrà per gradi data l'architettura della disciplina, distribuita secondo il modello della disciplina "quadro" (direttiva) e della disciplina di dettaglio (regolamento), e date le diverse scadenze previste nella direttiva e nel regolamento. L'implementazione avverrà nel rispetto dei diversi termini fissati e mediante l'adozione di più decreti legislativi.

Lo schema di decreto legislativo è composto di 10 articoli ed è corredata di relazione tecnica.

# VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

## ARTICOLO 1

### Oggetto e ambito di applicazione

La norma stabilisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento in esame, precisando che lo stesso reca le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (d'ora in poi, "regolamento"). In particolare, il provvedimento provvede all'individuazione:

- delle autorità competenti per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell'articolo 4 (Autorità di emissione) del regolamento, e delle relative procedure;
- delle autorità giudiziarie competenti per la ricezione, ai fini della notifica e della esecuzione, di un ordine europeo di produzione e di un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o di un ordine europeo di conservazione e di un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) di prove elettroniche nonché delle autorità giudiziarie competenti per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 16 (Procedura di esecuzione) del regolamento e delle relative procedure;
- delle autorità giudiziarie competenti e delle procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 (Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti) del regolamento.

La relazione illustrativa precisa che lo schema di decreto si limita a fissare le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento, con particolare riferimento all'individuazione delle autorità indicate all'articolo 31 dello stesso. La norma ambisce a rendere chiaro come l'implementazione del regolamento realizzata con il decreto delegato sia parziale, dovendo trovare un successivo sviluppo mediante l'adozione di ulteriori decreti non limitati all'ambito ritagliato dall'articolo 31 del regolamento. Segnala inoltre che, quanto alla indicazione delle lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un certificato (EPOC o EPOC-PR) di un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione, conformemente all'articolo 27 del regolamento non è stata introdotta alcuna previsione, posto che una specifica disposizione sarebbe necessaria solo in caso di accettazione della traduzione degli EPOC e degli EPOC-PR in una o più lingue ufficiali dell'Unione oltre alla lingua nazionale.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma in esame, afferma che essa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo ordinamentale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, volto ad adeguare l'ordinamento italiano al regolamento (UE) 2023/1543 sugli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, in particolare individuando le autorità competenti e le procedure relative a tali ordini.

Al riguardo, nel convenire con la relazione tecnica circa il carattere ordinamentale della norma in esame, non si formulano osservazioni.

## ARTICOLO 2

### Emissione degli ordini europei di produzione

**La norma** prevede che, nell'ambito di un procedimento penale, quando ricorrono le condizioni di emissione<sup>1</sup>, il pubblico ministero e il giudice che procede possano emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, un ordine europeo di produzione di prove elettroniche (comma 1). L'ordine europeo di produzione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori (comma 2). Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvedono rispettivamente il giudice per le indagini preliminari, se l'ordine riguarda i dati sul traffico e i dati relativi al contenuto<sup>2</sup>, e il pubblico ministero, se l'ordine riguarda i dati relativi agli abbonati e i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente<sup>3</sup> (comma 3).

La norma prevede altresì che, nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso di emergenza<sup>4</sup>, prima dell'intervento del pubblico ministero l'ordine finalizzato ad ottenere i dati relativi all'abbonato sia emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, entro quarantotto ore, trasmettono l'ordine al pubblico ministero presso il giudice competente. Il

---

<sup>1</sup> Previste dall'articolo 5 del regolamento.

<sup>2</sup> Di cui all'articolo 3, punti 11) e 12) del regolamento.

<sup>3</sup> Di cui all'articolo 3, punti 9) e 10) del regolamento

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 3, punto 18) del regolamento.

pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termine stabilito, l'ordine emesso è immediatamente revocato. Della revoca è data immediata comunicazione al destinatario e i dati eventualmente acquisiti sono cancellati e ne è vietata comunque ogni documentazione e utilizzazione (comma 4).

Quando l'ordine europeo di produzione è emesso in relazione a taluni delitti, individuati dalla norma, di cui al codice di procedura penale<sup>5</sup> o di cui alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale<sup>6</sup>, copia del certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) di prove elettroniche è trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte d'appello (comma 5).

L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine europeo di produzione provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a dare conoscenza alle parti e ai loro difensori dei dati e della documentazione acquisiti (comma 6).

La norma prevede infine che i dati acquisiti con un ordine europeo di produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste dal regolamento e dal presente provvedimento non siano utilizzabili (comma 7).

La relazione illustrativa precisa che l'articolo attua i criteri di delega stabiliti all'articolo 19, comma 2, lettere *a), b) e d)* della legge di delegazione europea 2024.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma in esame, evidenzia che, dal punto di vista finanziario, essa introduce la disciplina dell'emissione degli ordini europei di produzione, differenziata in base a differenti casistiche, con particolare riferimento all'urgenza e al tipo di reati trattati nel processo. Secondo la relazione, la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attesa la sua natura ordinamentale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame disciplina il procedimento di emissione degli ordini europei di produzione di prove elettroniche, definendo le autorità competenti in base al tipo di dati e all'urgenza, imponendo obblighi di comunicazione in relazione a taluni delitti ai fini del coordinamento investigativo, garantendo che i dati acquisiti siano resi noti alle parti e ai loro difensori e disponendo l'inutilizzabilità dei

---

<sup>5</sup> Articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale.

<sup>6</sup> Articolo 118-*bis* del decreto legislativo n. 271 del 1989.

dati acquisiti in assenza delle condizioni previste. Al riguardo, convenendo con la relazione tecnica circa il carattere ordinamentale della norma in esame, non si formulano osservazioni.

## **ARTICOLO 3**

### **Emissione degli ordini europei di conservazione**

**La norma** prevede che nell'ambito di un procedimento penale, quando ricorrono le condizioni di conservazione<sup>7</sup>, il pubblico ministero e il giudice che procede possano emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, un ordine europeo di produzione di prove elettroniche (comma 1). L'ordine europeo di conservazione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero (comma 2).

La norma prevede altresì che, nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso di emergenza<sup>8</sup>, prima dell'intervento del pubblico ministero l'ordine possa essere emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, entro quarantotto ore, trasmettono l'ordine emesso al pubblico ministero presso il giudice competente. Il pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termine stabilito, l'ordine è immediatamente revocato. Della revoca è data immediata comunicazione al destinatario (comma 3).

Quando l'ordine europeo di conservazione è emesso in relazione a taluni delitti, individuati dalla norma, di cui al codice di procedura penale<sup>9</sup> o di cui alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale<sup>10</sup>, copia del certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) di prove elettroniche è trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte d'appello (comma 4).

La relazione illustrativa precisa che l'articolo attua i criteri di delega stabiliti all'articolo 19, comma 2, lettere *a) e d)*, della legge di delegazione europea 2024.

Si segnala che l'articolo 10 del provvedimento in esame (Disposizioni finanziarie) autorizza, per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, e 6 (vedi *infra*), la spesa di euro 280.000 per l'anno 2025 e di euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione

---

<sup>7</sup> Previste dall'articolo 6 del regolamento.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'articolo 3, punto 18) del regolamento.

<sup>9</sup> Articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale.

<sup>10</sup> Articolo 118-*bis* del decreto legislativo n. 271 del 1989.

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge di delegazione europea 2024. Quest'ultimo comma ha autorizzato una spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera *n*), del medesimo articolo 19, recante un criterio direttivo ai sensi del quale il Governo è tenuto a provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui al capo V del regolamento, in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, assicurando l'adozione di adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali. La spesa autorizzata è di euro 2.145.412 per l'anno 2025 e di euro 225.840 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma in esame, evidenzia che per garantire le attività previste dagli articoli 3, 4 e 6 del provvedimento in esame si prevede che lo Stato membro sia responsabile e sostenga i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato al fine di renderli interoperabili, nonché i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi con particolare riferimento a EPOC (*European Production Order*) e EPOC-PR (*European Preservation Order*). Per l'attuazione delle citate disposizioni occorre, quindi, quantificare gli oneri che l'amministrazione della giustizia dovrà sostenere, in qualità di Stato membro, al fine di realizzare quel sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Al riguardo, la relazione afferma che è possibile utilizzare i dati forniti per la relazione tecnica della legge di delegazione europea 2025<sup>11</sup> dalla Direzione generale sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per l'innovazione tecnologica. Nei documenti di sintesi, infatti, era stata fornita una analisi puntuale delle voci di costo relative all'installazione, funzionamento e manutenzione di tutte le componenti per il funzionamento dei sistemi (EPOC e EPOC-PR). Riporta quindi le stime dei costi relative sia ai punti di accesso che alla *reference implementation*:

#### Stima del costo del punto di accesso

La stima dei costi riportata nel prospetto a seguire è relativa alle attività di installazione, funzionamento e manutenzione di soli *Gateway* e *Connector* per ciascun caso d'uso previsto dal regolamento in oggetto (*ex* articolo 23 comma 1 del regolamento).

---

<sup>11</sup> Verosimilmente l'intenzione era di riferirsi alla legge di delegazione europea 2024.

STIMA COSTI DEL PUNTO DI ACCESSO		
Attività	Costo in euro anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
1. Installazione	20.000	0
2. Funzionamento	30.000	30.000
3. Manutenzione	6.000	6.000
<b>TOTALE</b>	<b>56.000</b>	<b>36.000</b>

I costi del precedente prospetto sono stimati a partire da una valutazione sulla media delle tariffe previste dai principali accordi quadro CONSIP applicabili, in relazione alle tipologie di attività previste dagli articoli 3, 4 e 6. La stima del costo per ciascun caso d'uso si basa sui seguenti assunti:

- costo di installazione per caso d'uso, da sostenere solo il primo anno. Il costo pari ad euro 19.800 arrotondato ad euro 20.000, si basa su una tariffa media stimata di circa 330,00 euro/giornata per 20 giornate lavorative per tre unità di personale;
- costo di funzionamento (conduzione operativa), da sostenere ogni anno. Il costo pari ad euro 29.700 arrotondato ad euro 30.000, si basa su una tariffa media stimata di circa 330,00 euro/giornata per 45 giornate lavorative per due unità di personale;
- costo di manutenzione adeguativa, da sostenere ogni anno, pari a circa il 30% del costo sostenuto per l'installazione iniziale.

#### Stima dei costi per la Reference Implementation (RI)

Si ipotizza di usufruire del *software* di implementazione di riferimento (RI – *Reference Implementation*), pertanto vanno considerati i costi di installazione, funzionamento e manutenzione di questo *software* presso i CED ministeriali.

La relazione tecnica precisa che per la stima dei costi, essendo al momento indisponibile il *software* di implementazione di riferimento per EPOC e EPOC-PR, si è ritenuto di utilizzare un altro *software* di implementazione di riferimento che è quello relativo ai casi d'uso di e-EDES – infrastruttura standard a tre livelli - ipotizzando che ogni ambiente del *software* consisterà in 25 macchine virtuali. Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei costi relativi alla RI:

REFERENCE IMPLEMENTATION		
Attività per messa in esercizio RI EPOC e EPOC - PR	Costo in euro anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
1. Installazione	80.000	0
2. Funzionamento	120.000	120.000
3. Manutenzione	24.000	24.000
<b>TOTALE</b>	<b>224.000</b>	<b>144.000</b>

L'onere complessivo stimato per realizzare e garantire le attività previste negli articoli 3, 4 e 6 è pari a euro 280.000 per l'anno 2025 e a euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026 come rappresentato nel prospetto seguente:

Voci di costo	Oneri in euro anno 2025	Oneri in euro a decorrere dal 2026
Punti di accesso	56.000	36.000
<i>Reference implementation</i>	224.000	144.000
<b>TOTALE</b>	<b>280.000</b>	<b>180.000</b>

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame disciplina il procedimento di emissione degli ordini europei di conservazione di prove elettroniche, indicando le autorità competenti a seconda delle circostanze e dell'urgenza e prevedendo obblighi di comunicazione in relazione a taluni delitti ai fini del coordinamento investigativo.

La relazione tecnica afferma che l'onere complessivo stimato per realizzare e garantire le attività previste nell'articolo in questione, nonché agli articoli 4 e 6, è pari a euro 280.000 per l'anno 2025 e a euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026. La relazione riporta altresì taluni dati forniti nella relazione tecnica allegata alla legge di delegazione europea 2024, concernenti le voci di costo stimato per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei punti di accesso e del *software* di *reference implementation*.

Ciò stante, si rileva che la relazione tecnica riferita alla legge di delegazione europea 2024 riportava oneri di importo stimato superiore, comprendenti non solo i costi per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei punti di accesso e del *software* di *reference implementation*, ma anche i costi per le risorse *hardware* e per le risorse *software* di base e per l'integrazione tra il Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP) e la *reference implementation*, per un totale di 2.145.412 euro per il 2025 e 225.840 euro dal 2026.

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alle spese da sostenere per l'attuazione della delega e, in particolare, in merito alla differenza tra gli oneri, di maggiore importo, stimati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di delegazione europea 2024 (AC 2280) e quelli stimati nel presente provvedimento. Si ricorda infatti che, nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di delegazione europea 2024<sup>12</sup>, il Governo aveva affermato che la spesa d'investimento prevista per l'acquisizione della nuova

---

<sup>12</sup> Nota depositata presso la 5<sup>a</sup> Commissione in risposta alle osservazioni ivi formulate. Cfr. Senato della Repubblica - 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 del 11 novembre 2024.

infrastruttura informatica in termini di *hardware* e *software* dedicati - a cui per altro non fa cenno la relazione tecnica allegata al presente provvedimento - era prevista nel corso dell'anno 2025, mentre per le annualità successive si prevedeva di sostenere le sole spese di gestione, assistenza e manutenzione evolutiva della predetta infrastruttura.

Si osserva, infine, che la medesima relazione tecnica non quantifica - almeno espressamente - gli oneri per il pagamento dell'IVA, mentre in sede di esame al Senato della legge di delegazione europea 2024, il Governo, pur confermando la prudenzialità della quantificazione degli oneri, aveva motivato l'avvenuta stima dei costi al netto dell'IVA, in relazione al fatto che l'imputazione della stessa sarebbe potuta avvenire successivamente all'esito della valutazione del corrispondente regime applicabile. In merito a tale aspetto appare pertanto opportuno un aggiornamento delle informazioni da parte del Governo.

## **ARTICOLO 4**

### **Procedura accelerata**

**La norma** prevede che, nel corso delle indagini preliminari, quando ricorrono particolari ragioni di urgenza (comma 1):

- l'ordine di produzione per ottenere i dati sul traffico e i dati relativi al contenuto<sup>13</sup> sia emesso dal pubblico ministero, ma l'efficacia sia subordinata alla previa convalida del giudice per le indagini preliminari cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il giudice decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette il certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) di prove elettroniche<sup>14</sup>;
- l'ordine di produzione per ottenere i dati relativi agli abbonati e i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente<sup>15</sup> sia emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, ma l'efficacia sia subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo

---

<sup>13</sup> Di cui all'articolo 3, punti 11) e 12) del regolamento.

<sup>14</sup> In conformità all'articolo 9 (Certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) e certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) del regolamento.

<sup>15</sup> Di cui all'articolo 3, punti 9) e 10) del regolamento.

accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC<sup>16</sup>.

Nei medesimi casi succitati, l'ordine europeo di conservazione sia emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, ma l'efficacia sia subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette il certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR)<sup>17</sup> (comma 2).

La norma prevede, infine, che si applichino le disposizioni degli articoli 2, comma 5, e 3, comma 4 del presente decreto, i quali prevedono che qualora, rispettivamente gli EPOC e gli EPOC-PR siano emessi in relazione a taluni delitti di cui al codice di procedura penale o alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, copie degli EPOC e degli EPOC-PR siano trasmesse, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte di appello (comma 3).

La relazione illustrativa precisa che l'articolo attua i criteri di delega stabiliti all'articolo 19, comma 2, lettere *a) e d)*, della legge di delegazione europea 2024.

La **relazione tecnica** fa presente quanto in precedenza illustrato con riferimento all'articolo 3.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame disciplina una procedura accelerata per l'emissione di ordini di produzione e di conservazione (EPOC e EPOC-PR) di prove elettroniche quando ricorrono particolari ragioni di urgenza nel corso delle indagini preliminari. La quantificazione dei relativi oneri da parte della relazione tecnica è comune a quella effettuata per gli articoli 3 e 6.

Ciò stante, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all'articolo 3.

---

<sup>16</sup> In conformità all'articolo 9 del regolamento.

<sup>17</sup> in conformità all'articolo 9 del regolamento.

## **ARTICOLO 5**

### **Autorità centrale per la trasmissione in via amministrativa**

**La norma** prevede che il Ministero della giustizia, ove richiesto dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del provvedimento in esame ovvero dall'autorità di un altro Stato membro competente ai sensi del regolamento, provveda agli adempimenti di cui all'articolo 4 (Autorità di emissione), paragrafo 6, del regolamento, ossia abbia responsabilità per la trasmissione amministrativa dei certificati di ordine europeo di produzione (EPOC) e dei certificati di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) di prove elettroniche, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nonché delle notifiche, come pure della ricezione dei dati e delle notifiche e della trasmissione dell'altra corrispondenza ufficiale relativa a tali certificati od ordini.

La relazione illustrativa precisa che l'articolo attua i criteri di delega stabiliti all'articolo 19, comma 2, lettera c) della legge di delegazione europea 2024.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma in esame, afferma che essa disciplina gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1543, che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto rientranti nell'ordinaria attività istituzionale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame attribuisce al Ministero della giustizia, ove ne faccia richiesta l'autorità giudiziaria competente italiana o quella di un altro Stato membro, la responsabilità per la trasmissione amministrativa degli ordini e dei certificati europei di produzione e conservazione di prove elettroniche, nonché della ricezione dei dati, delle notifiche e della corrispondenza ufficiale connessa.

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui gli adempimenti posti a carico del Ministero della giustizia rientrano nell'ordinaria attività istituzionale, e considerato che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del provvedimento, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

## ARTICOLO 6

### Autorità e procedure di esecuzione

**La norma** prevede che il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544<sup>18</sup>, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono e il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, siano autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 17 del regolamento<sup>19</sup>, secondo le attribuzioni stabilite dalle norme di seguito descritte (comma 1).

La norma prevede, inoltre, che il procuratore della Repubblica sia autorità competente ai fini della notifica dell'emissione di un ordine europeo di produzione per l'ottenimento di dati sul traffico o dati relativi al contenuto<sup>20</sup>, nonché ai fini indicati dagli articoli 10 (Esecuzione dell'EPOC), 11 (Esecuzione dell'EPOC-PR), 12 (Motivi di rifiuto degli ordini europei di produzione) e 17 (Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti) del medesimo regolamento, fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 (comma 2). Nei casi di notifica, il procuratore della Repubblica informa, ai fini del coordinamento investigativo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se l'ordine riguarda taluni delitti, individuati dalla norma, di cui al codice di procedura penale, e il procuratore generale presso la corte di appello, se l'ordine riguarda taluni delitti di cui alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale<sup>21</sup>, cui trasmette copia del certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) (comma 3).

Viene altresì previsto che, quando l'autorità di emissione di un altro Stato membro richiede<sup>22</sup> l'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, salvo che sussista un motivo di rifiuto<sup>23</sup>, provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell'ordine. Se ritiene che al riconoscimento debba provvedere un altro ufficio, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione all'autorità di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54 (Contrasti negativi

---

<sup>18</sup> Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

<sup>19</sup> L'articolo 3, paragrafo 1, punto 17 del regolamento definisce l'autorità di esecuzione come "l'autorità dello Stato di esecuzione che, conformemente al diritto nazionale di tale Stato, è competente a ricevere un ordine europeo di produzione e un EPOC o un ordine europeo di conservazione e un EPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformità del presente regolamento".

<sup>20</sup> Fatta eccezione, per quanto concerne l'ottenimento di dati sul traffico, i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente [ai sensi dell'articolo 3, punto 10), del regolamento]. La notifica in esame è quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento.

<sup>21</sup> Decreto legislativo n. 271 del 1989.

<sup>22</sup> Ai sensi dell'articolo 16 (Procedura di esecuzione) del regolamento.

<sup>23</sup> Di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del regolamento.

tra pubblici ministeri), 54- *bis* (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero) e 54-*ter* (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata) del codice di procedura penale (comma 4).

Se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione per ottenere i dati relativi agli abbonati o i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente<sup>24</sup> o un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento ai sensi del comma 4, dispone l'esecuzione dell'ordine con decreto motivato<sup>25</sup> (comma 5). Se invece la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione emesso per ottenere i dati sul traffico o i dati relativi al contenuto<sup>26</sup>, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento ai sensi del comma 4, trasmette la richiesta di esecuzione e la documentazione allegata, unitamente al decreto di riconoscimento, al giudice per le indagini preliminari, che autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di produzione (comma 6).

La norma dispone, infine, che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 (Procedura di esecuzione) del regolamento, il compimento degli atti necessari all'esecuzione è regolato dalla legge italiana (comma 7).

La relazione illustrativa precisa che l'articolo attua i criteri di delega stabiliti all'articolo 19, comma 2, lettere *d*) ed *e*), della legge di delegazione europea 2024.

La **relazione tecnica** fa presente quanto in precedenza illustrato con riferimento all'articolo 3.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame individua le autorità competenti e disciplina l'esecuzione degli ordini europei di produzione e di conservazione dei dati, distinguendo in particolare le funzioni spettanti al procuratore della Repubblica, che può anche essere autorità competente per la notifica, e quelle attribuite al giudice per le indagini preliminari. La quantificazione dei relativi oneri da parte della relazione tecnica è comune a quella effettuata per gli articoli 3 e 4.

Ciò stante, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all'articolo 3.

---

<sup>24</sup> Di cui all'articolo 3, punti 9) e 10) del regolamento.

<sup>25</sup> Contenente i dati e le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento.

<sup>26</sup> Di cui all'articolo 3, punti 11) e 12) del regolamento.

## ARTICOLO 7

### Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti

La norma prevede che, nei casi di cui all'articolo 17 (Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti) del regolamento, la competenza a decidere in ordine alla richiesta di riesame dell'ordine di produzione emesso o convalidato dal giudice sia del tribunale<sup>27</sup> del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Si tratta, in particolare, dei casi in cui il destinatario di un ordine europeo di produzione ritiene che l'ottemperanza allo stesso sia in contrasto con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un paese terzo. Quando l'obiezione motivata riguarda un ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, al riesame provvede il giudice per le indagini preliminari (comma 1).

La norma prevede altresì che l'autorità giudiziaria che ha emesso o convalidato l'ordine e che intende confermarlo, entro dieci giorni dalla ricezione dell'obiezione, trasmetta l'ordine, l'obiezione motivata e la relativa documentazione all'autorità competente per il riesame che adotta la decisione di revoca o conferma<sup>28</sup> entro i successivi dieci giorni. Nei casi<sup>29</sup> in cui l'organo giurisdizionale competente richiede informazioni all'autorità competente del paese terzo, il termine per la decisione di conferma o di revoca dell'ordine decorre dalla ricezione delle informazioni da parte dell'autorità competente del paese terzo (comma 2).

La relazione illustrativa precisa che l'articolo attua il criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *l*, della legge di delegazione europea 2024.

La relazione tecnica, ribadito il contenuto della norma in esame, afferma che essa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa la sua natura ordinamentale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame interviene in merito al riesame nel caso in cui il destinatario di un ordine europeo di produzione ritenga che l'ottemperanza allo stesso sia in contrasto con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un paese terzo, individuando le autorità competenti e disciplinando la procedura e il termine finale per la decisione di conferma o revoca dell'ordine. Al riguardo, convenendo

---

<sup>27</sup> Di cui all'articolo 324, comma 5, del codice di procedura penale.

<sup>28</sup> Di cui all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento.

<sup>29</sup> Di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento.

con la relazione tecnica circa il carattere ordinamentale della norma in esame, non si formulano osservazioni.

## **ARTICOLO 8**

### **Statistiche e comunicazioni alla Commissione**

**La norma** prevede che il Ministero della giustizia sia competente per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti dati relativi ai certificati di ordine europeo di produzione (EPOC) e ai certificati di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) di prove elettroniche<sup>30</sup> e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonché per l'effettuazione delle notifiche relative, da un lato, alle autorità competenti e alle lingue accettate<sup>31</sup> e, dall'altro, agli strumenti, agli accordi e alle modalità già esistenti, di cui si continuerà l'applicazione, concernenti l'acquisizione di prove, rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento. Effettua altresì le notifiche relative a nuovi accordi e nuove intese concernenti l'acquisizione di prove, rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento<sup>32</sup> (comma 1).

La norma prevede altresì che l'autorità giudiziaria trasmetta al Ministero della giustizia, a fini statistici, i succitati dati relativi agli EPOC e agli EPOC-PR (comma 2).

La relazione illustrativa precisa che l'articolo in esame adempie ai criteri di delega stabiliti dall'articolo 19, lettera *p*) e lettera *q*), della legge di delegazione europea 2024.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma in esame, sottolinea che essa è finalizzata ad individuare il Ministero della giustizia quale autorità competente per le comunicazioni e l'invio di statistiche e *report* di monitoraggio, per consentire di mettere a punto e perfezionare misure sempre più efficaci per ottenere e conservare prove elettroniche, che risultano sempre più importanti per le indagini e i procedimenti penali all'interno dell'Unione. Secondo la relazione, la norma è di natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame attribuisce al Ministero della giustizia la competenza per la registrazione, l'elaborazione dei dati statistici relativi ai certificati europei di produzione e di conservazione (EPOC ed EPOC-PR) di prove elettroniche e la loro trasmissione alla Commissione europea, nonché per l'effettuazione

---

<sup>30</sup> Di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento.

<sup>31</sup> Articolo 31, paragrafo 1, del regolamento.

<sup>32</sup> Articolo 32, paragrafo 2, del regolamento.

delle notifiche riguardanti le autorità competenti, le lingue accettate e gli strumenti e le modalità esistenti e gli accordi esistenti e nuovi concernenti l'acquisizione di prove. Stabilisce inoltre che l'autorità giudiziaria trasmetta al Ministero i dati necessari a fini statistici.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, comma 2, del provvedimento, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 9**

### **Disposizioni di coordinamento**

**La norma** apporta talune modifiche all'articolo 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) del decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, la novella interviene sui seguenti commi:

- comma 3, che nel testo vigente disciplina la possibilità di acquisire dati di traffico, entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di taluni reati, ove tali dati siano rilevanti per l'accertamento dei fatti. La novella integra la norma prevedendo che tali dati possano, in alternativa, essere rilevanti per le ricerche di un latitante;
- comma 3-*bis*, che nel testo vigente disciplina la possibilità di acquisire dati quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini. La novella integra la norma prevedendo che il grave pregiudizio possa riguardare, in alternativa, le ricerche di un latitante;
- comma 3.*bis*.1, introdotto dalla norma in esame, che prevede che il pubblico ministero possa ordinare con decreto motivato ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi;
- comma 3.*bis*.2, introdotto dalla norma in esame, che esclude l'acquisizione dei dati relativi agli abbonati dall'applicazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 3 e 3-*bis*. Per dati relativi agli abbonati si intendono i dati detenuti da un prestatore di

- servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti: a) l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo *e-mail* forniti; b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di *password* o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una *password*, forniti dall'utente o creati a sua richiesta;
- comma 3.*bis*.3, introdotto dalla norma in esame, che dispone che all'acquisizione dei dati relativi agli abbonati provvede il pubblico ministero ovvero la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero<sup>33</sup>;
  - comma 4-*ter*, che nel testo vigente disciplina il potere del Ministro dell'interno o di altri soggetti da egli delegati di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento di investigazioni preventive<sup>34</sup> ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento è prorogabile e può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. La novella include, tra i possibili destinatari dell'ordine di conservazione dei dati, gli operatori di servizi telefonici e, tra i dati oggetto dell'ordine, quelli relativi al traffico telefonico e alle chiamate senza risposta. Si stabilisce inoltre che, ove l'ordine di conservazione sia emesso per finalità di accertamento e repressione di specifici reati, la legittimazione alla sua emissione sia estesa anche agli ufficiali di polizia giudiziaria;
  - comma 4-*quater*, che nel testo vigente prevede, tra l'altro, che il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine di cui al succitato comma 4-*ter* debba ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. La novella include, tra i possibili destinatari dell'ordine, gli operatori di servizi telefonici.

La norma in esame introduce, altresì, un nuovo articolo (263-*bis*) nel codice di procedura penale, recante disciplina dell'istituto dell'ordine di conservazione di dati. Ai sensi del nuovo articolo, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero può ordinare, con decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un

---

<sup>33</sup> Ai sensi dell'articolo 348 (Assicurazione delle fonti di prova) del codice di procedura penale.

<sup>34</sup> Quelle previste dall'articolo 226 (Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni) del decreto legislativo n. 271 del 1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

periodo non superiore a novanta giorni, i dati da questi detenuti. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi. Si prevede altresì che, quando ricorrono ragioni di urgenza, prima dell'intervento del pubblico ministero, l'ordine di conservazione sia emesso da ufficiali di polizia giudiziaria e sia comunicato per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.

La relazione illustrativa precisa che l'articolo in esame adempie al criterio di delega stabilito dall'articolo 19, lettera *r*), della legge di delegazione europea 2024.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma in esame, sottolinea che, attesa la sua natura ordinamentale, essa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, estendendo le ipotesi che giustificano l'acquisizione dei dati di traffico anche alle ricerche di latitanti e consentendo al pubblico ministero di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici di conservare e proteggere per un determinato tempo massimo i dati di traffico. La norma definisce altresì i dati relativi agli abbonati, ne disciplina le modalità di acquisizione ed include, tra i possibili destinatari dell'ordine di conservazione, anche gli operatori telefonici. Viene altresì introdotto un nuovo articolo nel codice di procedura penale, recante disciplina dell'istituto dell'ordine di conservazione di dati.

Al riguardo, convenendo con quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui la norma in esame è di natura ordinamentale, non si formulano osservazioni.

## ARTICOLO 10

### Disposizioni finanziarie

**La norma** autorizza, per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, e 6 del provvedimento in esame, la spesa di euro 280.000 per l'anno 2025 e di euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024) (comma 1).

L'articolo 19, comma 4, della legge di delegazione europea 2024 ha autorizzato, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera *n*), della medesima legge, la spesa di euro 2.145.412 per l'anno 2025 e di euro 225.840 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

L'articolo 19, comma 2, lettera *n*), della legge di delegazione europea 2024 reca uno dei criteri di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543. In particolare, il Governo è tenuto a provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui al capo V del regolamento (UE) 2023/1543, in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, assicurando l'adozione di adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali.

La norma prevede altresì che, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

A questo proposito, si segnala che l'articolo 19, comma 5, della legge di delegazione europea 2024 dispone che, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 (vedi sopra), dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **relazione tecnica**, ribadisce il contenuto della norma in esame.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente il comma 1 dell'articolo 10 reca una autorizzazione di spesa, pari a 280.000 per l'anno 2025 e a euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, volta a garantire l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4 e 6, provvedendo ai

relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge n. 91 del 2025, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024.

In proposito, si rammenta che la disposizione da ultimo citata ha autorizzato la spesa di 2.145.412 euro per l'anno 2025 e di 225.840 euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare all'attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui al comma 2, lettera *n*), del medesimo articolo 19, ai sensi del quale nell'esercizio della delega conferita al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, si dovrà provvedere all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui al Capo V del predetto regolamento unionale, in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato.

Ciò posto, si rileva che – come evidenziato anche dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento – lo schema di decreto in esame costituisce il primo *step* di attuazione del regolamento (UE) 2023/1543, mentre le ulteriori disposizioni di attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge n. 91 del 2025 saranno oggetto di un successivo decreto legislativo.

In questo contesto, fermo restando quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione in esame utilizza solo parzialmente l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19, comma 4, della citata legge n. 91 del 2025, al fine di far fronte agli oneri derivanti dalle attività di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato nonché del *software* di implementazione di riferimento, quantificati in misura corrispondente a quanto a suo tempo indicato, per le medesime voci di spesa, dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge di delegazione europea 2024.

Le residue risorse dell'autorizzazione di spesa sono riferite, invece, agli oneri derivanti all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione delle infrastrutture *hardware* e *software*, nonché ai costi per l'integrazione del

sistema informativo nazionale, pari nel complesso a 1.865.412 euro per l'anno 2025 e a 45.840 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 2 dell'articolo 10 reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria in forza della quale, salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, potrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la disposizione, al fine di specificare, altresì, che dalla predetta attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con quanto già stabilito in via generale dall'articolo 19, comma 5, della legge di delega n. 91 del 2025. Sul punto, appare, in ogni caso, opportuno acquisire l'avviso del Governo.